REGOLAMENTO (CEE) N. 4222/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni vini a denominazione di origine, originari dell'Algeria (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (1), modificato dal protocollo addizionale a tale accordo (2), prevede all'articolo 20 che taluni vini a denominazione d'origine dei codici NC ex 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 ex 2204 21 39, originari dell'Algeria, siano esenti da dazi doganali all'importazione nella Comunità nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 200 000 ettolitri; che i vini devono essere presentati in recipienti contenenti 2 litri o meno; che questi vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello figurante nell'allegato D dell'accordo o, in via derogativa, da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 (3);

considerando che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (4), prevede che la Repubblica portoghese rinvii fino al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in causa; che il presente regolamento non si applica quindi al Portogallo; che è opportuno aprire il contingente tariffario comunitario in oggetto per l'anno 1989;

considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente a condizione che venga rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (6);

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che per il periodo di applicazione del presente regolamento sembra necessario mantenere una ripartizione del contingente in questione tra gli Stati membri, dato che le amministrazioni degli Stati membri non possono creare entro il 1° gennaio 1989 le condizioni necessarie sul piano amministrativo e tecnico per una gestione comunitaria del contingente per questi prodotti originari dell'Algeria; che sembra tuttavia opportuno prevedere un nuovo aumento della riserva comunitaria;

considerando che occorre prevedere un meccanismo che permetta di impedire, quando il contingente comunitario non è esaurito, che talune merci possano essere importate in uno Stato membro che ha esaurito la propria quota solo dopo l'applicazione integrale dei dazi doganali o dopo essere state deviate verso un altro Stato membro la cui quota non è ancora esaurita; che in queste condizioni è opportuno che, se nel corso del periodo contingentale la riserva comunitaria è quasi totalmente utilizzata, gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata delle loro quote iniziali per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, data l'evoluzione tradizionale degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato dei prodotti in questione, essere effettuata in modo proporzionale al fabbisogno degli Stati membri calcolato, da un lato, sulla base dei dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dall'Algeria nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, sulla base delle prospettive economiche per i periodi contingentali considerati;

considerando tuttavia che non sono disponibili, né a livello comunitario né a livello nazionale, dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione; che, su tale base, è opportuno prevedere una ripartizione del volume contingentale in quote iniziali, ripartizione che tenga conto dell'utilizzazione effettiva di detti vini sui mercati dei vari Stati membri;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale, nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario

(1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(2) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 2.
(3) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.
(4) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 20.

ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 40 % del volume contingentale;

considerando che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 i dazi doganali applicabili nella Comunità ad eccezione del Portogallo per i prodotti di seguito elencati sono sospesi al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in hl)	Dazio contingentale (in %)
09.1001	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Vini con le seguenti denominazioni di origine: Ain Bessem-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah, coteaux des Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol o meno e presentati in recipienti contenenti due litri o meno, originari dell'Algeria	200 000	Esenzione

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna applica dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 2573/87.

2. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

L'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 deve essere rispettato perché i vini in questione possano beneficiare di detti contingenti tariffari.

3. All'importazione, ciascun vino deve essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalla competente autorità algerina, conformemente al modello allegato al presente regolamento, o in via derogativa da un documento VI 1 o de un estratto VI 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario fissato dall'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte del contingente di 80 000 ettolitri è ripartita fra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1989, corrispondono ai seguenti quantitativi:

	(in ettolitri)
Benelux	12 460
Danimarca	6 340
Germania	5 870
Francia	54 300
Regno Unito	1 030

3. La seconda parte del contingente, pari rispettivamente a 120 000 ettolitri, costituisce la riserva.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro, che non partecipa alla ripartizione iniziale o che ha esaurito la propria quota iniziale, e domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente a questo fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

5. Senza pregiudizio dell'articolo 3 i prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 4 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 3

1. Non appena la riserva di un contingente tariffario quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione d'immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per i prodotti di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sulla riserva comunitaria di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità della frazione della propria quota iniziale o degli eventuali prelievi, la quale, a questa data, non sia stata utilizzata come previsto all'articolo 5, paragrafi 3 e 4.

Articolo 4

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri del volume delle riserve dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 3.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni utili affinché l'apertura delle quote da essi prelevate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 e dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle proprie quote delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 6

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
Th. PANGALOS

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

1. المصدر — Exporter — Exportateur :	2. الرقم — Number — Numéro :	00000
	3. (Name of authority guaranteeing the designation of origin — Nom de l'organisme garantissant la dénomination d'origine)	
4. المرسل اليه — Consignee — Destinataire :		
	5. شهادة التسمية الاصلية **CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN** **CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE**	
6. وسيلة النقل — Means of transport — Moyen de transport :		
	7. (Designation of origin — Nom de la dénomination d'origine)	
8. مكان الافراغ — Place of unloading — Lieu de déchargement :		

9. الانواع والارقام ، عدد ونوع الطرود — Marks and numbers, number and kind of packages — Marques et numéros, nombre et nature des colis :	10. الوزن الخام Gross weight Poids brut	11. لمترات Litres Litres

12. لمترات (بالحروف) — Litres (in words) — Litres (en lettres) :

13. تأشيرة الهيئة المرسلة — Certificate of the issuing authority — Visa de l'organisme émetteur :

14. تأشيرة الجمارك — Customs stamp — Visa de la douane :	(See the translation under No 15 — Voir traduction au n° 15)

15. We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of ..... and is considered by Algerian legislation as entitled to the designation of origin ' .....'.
The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la zone de ..... et est reconnu, suivant la loi algérienne, comme ayant droit à la dénomination d'origine « ..... ».
L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique.

16. (1)

يحتفظ بهذه الخانة لبيانات اخرى من الدولة المصدرة

(1) Space reserved for additional details given in the exporting country.
(1) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.